



COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 20/12/07

SOMMARIO

- Art. 1** - Finalità dell'accertamento con adesione
- Art. 2** - Ambito di applicazione
- Art. 3** - Attivazione del procedimento
- Art. 4** - Procedimento ad iniziativa d'Ufficio
- Art. 5** - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 6** - Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 7** – Atto di accertamento con adesione
- Art. 8** – Perfezionamento della definizione
- Art. 9** – Conseguenze della definizione
- Art. 10** – Riduzione della sanzione
- Art. 11** – Decorrenza e validità

Art. 1

Finalità dell'accertamento con adesione

1. Al fine di migliorare il rapporto con i propri contribuenti e per prevenire od estinguere procedimenti contenziosi in atto in materia di tributi, il Comune si avvale, per la definizione consensuale degli atti di imposizione, dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Resta fermo il possibile ricorso all'autotutela per la rimozione, anche parziale, degli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione è ammessa nei casi di atti di rettifica e di accertamento d'ufficio qualora la determinazione della base imponibile del tributo sia definita attraverso procedimenti di stima e/o valutazione, come, a titolo esemplificativo, nel caso di determinazione del valore venale delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Nel caso di obbligazioni tributarie solidali, l'atto di rettifica o di accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati purchè quest'ultimo si impegni alla definizione dell'intera obbligazione tributaria. E' fatto salvo il diritto di ciascuno dei coobbligati di impugnare l'avviso di accertamento, in tal modo determinando l'automatica rinuncia all'istanza di adesione.
3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni.

Art. 3

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato sia su iniziativa del Settore Tributi sia su istanza del contribuente e ciò subordinatamente all'avvenuta notifica dell'atto di imposizione.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa d'Ufficio

1. Il Settore Tributi del Comune, prima della notifica dell'atto di imposizione, può invitare il contribuente a comparire per l'eventuale definizione delle obbligazioni tributarie mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'invito di cui sopra, da spedirsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oltre ad avere carattere informativo della possibilità di aderire, dovrà contenere:

- a) i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) l'indicazione, anche sintetica purchè chiara e completa, degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Settore Tributi.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito del Settore Tributi del Comune, non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiedere l'applicazione dell'istituto dopo la notifica dell'atto di imposizione.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un atto di accertamento o di rettifica – anche non preceduto dall'invito di cui all'art. 4 del presente regolamento – può attivare, anteriormente alla eventuale impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, il procedimento di definizione mediante la presentazione di un'istanza (in carta libera) di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. L'istanza di cui sopra potrà essere inviata al Comune mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata al Settore Tributi o al Servizio Protocollo. Entro quindici giorni

dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento.

1. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio, fatta salva motivata richiesta scritta di differimento – non superiore a trenta giorni – della data fissata nell'invito. Tale richiesta di differimento deve pervenire all'Ufficio del Comune almeno sette giorni prima della data fissata per la comparizione; dell'eventuale accoglimento o rigetto della richiesta deve essere data comunicazione al contribuente, anche via telematica, entro il secondo giorno dal ricevimento della richiesta di differimento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato nell'invito, o in quello successivamente determinato a seguito dell'accoglimento della richiesta di differimento, comporta la rinuncia da parte del medesimo alla definizione dell'atto di imposizione mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
3. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte del Settore Tributi che dovrà valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente può fornire all'Ufficio le precisazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari esibendo documenti e ogni altro elemento utile alla esatta determinazione del tributo dovuto.
5. Il contribuente può agire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore munito di procura scritta.
6. Qualora soggetto passivo dell'obbligazione sia una persona giuridica o l'esercente a titolo individuale di attività d'impresa, la definizione del procedimento può avvenire anche a mezzo di un suo procuratore generale o speciale. Copia della procura deve essere acquisita agli atti dell'ufficio.
7. L'ufficio del Comune è rappresentato dal Funzionario responsabile del Tributo o da un suo delegato.
8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito del concordato viene dato atto in un succinto

verbale, compilato dal responsabile del procedimento in duplice copia e sottoscritto da entrambe le parti; una copia di tale verbale viene consegnata al contribuente.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. Qualora l'atto di imposizione venga definito con il contribuente, il funzionario responsabile del tributo redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione.
2. L'atto di accertamento con adesione deve essere sottoscritto dal contribuente, o dal suo rappresentante, e dal funzionario responsabile del tributo.
4. Nella proposta di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute compresi sanzioni e interessi.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, con le modalità indicate nell'atto di adesione, delle somme ivi indicate, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
2. Entro 10 giorni dalla data del versamento il contribuente deve far pervenire al Settore Tributi copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, sulla base di comprovate eccezionali difficoltà finanziarie, il pagamento in forma rateale, fino ad otto rate trimestrali di pari importo, quando la somma dovuta supera l'importo complessivo di cinquemila euro. In tal caso solo l'importo corrispondente alla 1^a rata deve essere corrisposto entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione; per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a presentare garanzia mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione come stabilito dall'articolo 38 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

Art. 9

Conseguenze della definizione

1. L'atto di imposizione definito con adesione del contribuente non è soggetto ad impugnazione.
2. L'adesione del contribuente vincola l'Ufficio esclusivamente in relazione all'oggetto imponibile individuato nell'atto e per il solo periodo di imposta oggetto dell'accertamento. Salva la decadenza dei termini, l'Ufficio ha comunque facoltà di emanare successivi atti di accertamento relativi allo stesso periodo di imposta nei confronti del medesimo contribuente in relazione a fattispecie imponibili non conosciuti dall'Ufficio medesimo al momento dell'adesione.

Art. 10

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Non sono di contro riducibili le sanzioni connesse a violazioni di carattere formale e quelle relative ad omessi o ritardati versamenti di tributo.

Art. 11

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 e si applica a tutti i rapporti non ancora definiti a tale data.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19.6.1997, n. 218.